REP. 01

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e dell'Identità Siciliana
Dipartimento dei Beni Culturali e dell'Identità Siciliana
90139 Palermo, Via delle Croci, 8
Tel.091. 7071823 -824
www.regione.sicilia.it/beniculturali
Posta certificata del Dipartimento:
dipartimento.beni.culturali@certmail.regione.sicilia.it
S36 -- Polo regionale di Siracusa per i siti e i musei archeologici – Museo archeologico regionale Paolo Orsi
Viale Teocrito, 66 – 96100 Siracusa
tel. 0931 489511 – fax 0931 489532
poloarcheologico.sr@regione.sicilia.it

Partita Iva 02711070827
Codice Fiscale 80012000826

U.O. I – Affari Generali e del Personale
Viale Teocrito, 66 – 96100 Siracusa
tel. 0931 489501 – fax 0931 489532
poloarcheologico.sr.uo1@regione.sicilia.it
urpmuseosr@regione.sicilia.it

PROT. N. 6097 DEL 28 LUG. 2017

CONVENZIONE
ai sensi della L.R.07.06.1994 n°22
C.I.G. 7152372417

L'anno duemiladiciassette il giorno ventisette del mese di Luglio in Siracusa presso i locali del Museo Archeologico Regionale paolo Orsi siti in Viale Teocrito n° 66, fra il *Polo regionale di Siracusa per i siti ed i musei archeologici – Museo archeologico regionale Paolo Orsi*, rappresentato dalla ***Dott.ssa Maria Musumeci*** in qualità di Dirigente responsabile e l'Associazione di volontariato denominata ***Legambiente Circolo Timpaddieri Melilli*** Codice Fiscale 90008640899 con sede legale in Melilli (fraz.Villasmundo) via delle Orchidee, 8, iscritta nel registro Regionale del volontariato in data 30.10.2003 con iscrizione n°670 (D.D.G. n°2925 del 30.10.2003), rappresentata dalla ***Prof.ssa Emilia Ferrara*** in qualità di legale rappresentante dell'Associazione,

PREMESSO

- Che la Legge-Quadro sul volontariato 11 agosto 1991, n°266 riconosce il valore sociale e la funzione dell'attività di volontariato come espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo promuovendone lo sviluppo nell'autonomia e favorendone l'apporto originale per il conseguimento delle finalità di carattere sociale, civile e culturale individuate dallo Stato e dagli Enti pubblici;
- Che in conformità ai suddetti principi è stata emanata la L.R. 7.6.1994 n°22 recante "*Norme sulla valorizzazione dell'attività di volontariato*";
- Che ai fini della vigilanza e custodia dei Beni Culturali, l'art.16 della L.R. 27.4.1999 n°10 autorizza a "*stipulare, a titolo gratuito, con le organizzazioni di volontariato aventi finalità culturali ed iscritte nel registro generale di cui alla L.R. 7.6.1994 n°22, le convenzioni di cui all'art.10 della medesima Legge*" ;

- Che ai fini della fruizione e valorizzazione dei beni culturali l'art.112 del D.L.vo 22.1.2004, n°42 e s.m.i. autorizza a stipulare accordi "*con le associazioni culturali o di volontariato, dotate di adeguati requisiti, che abbiano per statuto finalità di promozione e diffusione della conoscenza dei beni culturali*";

SI CONVIENE QUANTO SEGUE

Art.1

(Premesse)

Le premesse fanno parte integrante del presente atto.

Art.2

(Contenuto della convenzione)

L'Associazione, costituita conformemente al disposto dell'art.3 della Legge Quadro ed iscritta dal 30.10.2013 nel **Registro generale regionale** del volontariato al n°670 (D.D.G. n°2925 del 30.10.2003), si impegna a prestare a titolo gratuito la propria collaborazione secondo le modalità previste dagli articoli che seguono. La collaborazione sarà offerta da operatori volontari, inseriti in un apposito elenco, soggetto ad eventuali modifiche ed integrazioni.

Art.3

(Assicurazione e rimborso spese)

L'Associazione garantisce che i propri aderenti siano forniti della copertura assicurativa prevista dall'art.4 della Legge Quadro, in relazione all'esercizio delle attività di cui al presente atto.

L'Amministrazione si impegna altresì a rimborsare all'Associazione le spese sostenute per l'attività e il funzionamento nell'espletamento delle finalità di cui alla presente convenzione, così come previsto dall'art.5 della Legge-Quadro. L'ammontare del rimborso spese, comprensivo delle spese necessarie alla stipula della polizza assicurativa di cui al presente comma, viene fissato in **€.4,00/ora/operatore**, IVA ed oneri inclusi, per un totale di **15.000 ore** e un corrispettivo di **€.60.000,00 (Euro sessantamila/00).**

La liquidazione di rimborsi pattuiti nella prevista Convenzione avverrà in **due soluzioni**, di **€.30.000,00 cadauna**, all'effettuazione di ore 7.500 di servizio, a presentazione, da parte dell'Associazione, di apposita ricevuta e della prevista dichiarazione sulla tracciabilità dei flussi finanziari ex art.3 c.7 della L.13.08.2010 n°136 e s.m.i..

Art.4

(Ambiti delle attività)

L'attività di intervento degli operatori riguarderà l'assistenza ai compiti di sorveglianza, vigilanza, presidio delle aree assegnate (sale espositive, settori dei siti archeologici,ecc.),

accoglienza, informazione al pubblico ed ogni altra attività compatibile con i fini solidaristici. Tale attività dovrà svolgersi in affiancamento al personale in servizio presso il Polo. Nello svolgimento di tali attività, il numero di operatori volontari non potrà superare, in via ordinaria, quello dei lavoratori dipendenti in servizio. Tale rapporto potrà essere superato solo nel caso di attività straordinarie (mostre, manifestazioni, eventi). L'attività verrà svolta nei giorni feriali e soprattutto festivi, dal lunedi alla domenica (fatta eccezione per il Museo Paolo Orsi dove si svolgerà dal martedi alla Domenica, in quanto chiuso al pubblico il lunedi), nelle ore mattutine (festivi e feriali) e pomeridiane (festive e feriali, fatta eccezione per il Museo Paolo Orsi, chiuso nel pomeriggio dei festivi), secondo turni che verranno di volta in volta concordati con la Direzione del Polo. Il personale volontario ha diritto ad un giorno di riposo settimanale, articolato per ciascuno in funzione dei turni di servizio.

Articolo 5

(Procedure di svolgimento dell'attività)

Gli operatori volontari, nell'esercizio delle loro prestazioni, procedono alla registrazione della presenza o delle attività mediante uso di schede marcatempo e/o registri di presenza, appositamente predisposti e custoditi dal Polo, o di altro dispositivo.

Sarà necessario procedere alla nomina del coordinatore dei volontari, che è responsabile del funzionamento dei servizi di volontariato ed è tenuto ad operare in stretta collaborazione con il responsabile della struttura in cui opera. Gli operatori in ogni caso sono tenuti al rispetto e all'ottemperanza delle norme statutarie e del regolamento dell'organizzazione di volontariato e di quelle di comportamento all'interno degli uffici pubblici, nonchè dell'orario del servizio, correlato all'apertura al pubblico delle varie strutture.

Prima dell'inizio dell'attività di affiancamento prevista dalla presente Convenzione il legale rappresentante dell'Associazione procederà a consegnare al Dirigente responsabile del Polo un elenco dei volontari che svolgeranno il servizio, completo dei dati essenziali (nome, cognome, luogo e data di nascita) unitamente ad una copia del documento di identità di questi ultimi e del curriculum vitae. L'elenco di cui sopra è soggetto ad aggiornamenti laddove lo stesso subisca modifiche nel corso del periodo convenzionato.

Art.6

(Luogo dell'esecuzione)

Il servizio dovrà essere prestato presso le seguenti sedi:

1. **Museo Archeologico Regionale Paolo Orsi**;
2. **Parco della Neapolis**;
3. **Area archeologica del Castello Eurialo**;
4. **Ginnasio Romano** (Attualmente chiuso – Apertura solo se compatibile con la disponibilità del personale in affiancamento);

5. **Tempio di Zeus** (Attualmente chiuso – Apertura solo se compatibile con la disponibilità del personale in affiancamento);
6. **Area archeologica di Megara Hyblaea**;
7. **Area archeologica Leontinoi**;
8. **Museo archeologico di Lentini**;
9. **Teatro Greco ed area archeologica di Akrai (Palazzolo Acreide)**;
10. **Museo di Palazzo Cappellani (Palazzolo Acreide);**
11. **Villa Romana del Tellaro (Noto);**
12. **Area archeologica di Eloro (Noto)** (Attualmente chiuso – Apertura solo se compatibile con la disponibilità del personale in affiancamento);

Art.7

(Natura del rapporto)

Gli operatori volontari svolgono l'attività di collaborazione alla sorveglianza, vigilanza, presidio dei locali del Polo a titolo gratuito e pertanto nè a loro nè all'Associazione è dovuto alcun compenso da parte dell'Amministrazione, fatti salvi i rimborsi spesa di cui al precedente art.3. Nello svolgimento del servizio gli operatori si atterranno alle indicazioni di volta in volta fornite dalla Direzione di questo Polo, secondo piani di lavoro, attività e servizi concordati con quest'ultima. Tali piani di lavoro dovranno essere in ogni caso consoni agli obiettivi e tali da garantire il buon funzionamento dei servizi stessi, pertanto saranno sottoposti a periodiche verifiche e aggiornamenti.

L'attività dei volontari non potrà in nessun modo configurarsi come sostitutiva di quella del personale dipendente.

Ai dipendenti dell'Amministrazione dei Beni Culturali non è consentito espletare attività di volontariato in complessi della medesima amministrazione o, comunque, in favore della stessa.

Art.8

(Professionalità dei volontari)

Il servizio disciplinato dalla presente convenzione sarà condotto, con la supervisione di un Dirigente/funzionario dell'Amministrazione espressamente incaricato, da volontari designati dall'Associazione; quest'ultima si impegna a garantire che la professionalità degli stessi sia adeguata alle funzioni da svolgere in relazione alle strutture nelle quali esse devono operare. A tal fine l'Amministrazione concorda con l'Associazione momenti di formazione specifica.

Art.9

(Tesserino di riconoscimento)

L'Amministrazione provvederà, per ogni operatore impiegato nel servizio, al rilascio di apposito tesserino personale di riconoscimento recante la dizione "*Volontario per il patrimonio culturale*" onde consentire, nell'esercizio delle sue funzioni, un'immediata identificazione. Al fine del rilascio del suddetto tesserino, il legale rappresentante dell'Associazione deve comunicare

all'Amministrazione le generalità complete delle persone impegnate nelle attività disciplinate dalla presente convenzione. Alla scadenza della Convenzione e quindi al termine del servizio prestato dal singolo volontario, l'Associazione si impegna a riconsegnare all'Amministrazione il tesserino personale di riconoscimento.

Art.10

(Norme di comportamento)

Gli operatori volontari sono tenuti, nell'espletare l'attività disciplinata dalla presente Convenzione, ad osservare comportamenti conformi alle vigenti disposizioni legislative e regolamentari anche con riferimento alla disciplina sul comportamento degli impiegati della Regione Siciliana.

L'Associazione è tenuta a garantire l'idoneità professionale e sanitaria degli operatori prescelti particolarmente in relazione all'attività che comporta contatto con il pubblico, nonchè la correttezza dei comportamenti, nel rispetto dei diritti dell'utenza, sulla base delle indicazioni contenute nella presente Convenzione e delle eventuali direttive specifiche fornite in proposito dall'Amministrazione.

Agli operatori volontari non è consentito lasciare la postazione assegnata per motivi personali salvo contestuale sostituzione, non è consentito ricevere visite, salvo casi eccezionali, nè utilizzare il telefono, se non per necessità.

Gli operatori sono tenuti a segnalare tempestivamente ai responsabili della struttura qualsiasi situazione di emergenza o circostanze particolari verificatesi nel corso del servizio. Deve essere in ogni caso garantita una stretta collaborazione ed assistenza nello svolgimento dei servizi specifici tra funzionari responsabili dell'Amministrazione e il coordinatore dell'Associazione.

Nel caso di accertate violazioni di quanto disposto dal presente articolo, con riferimento particolare ad eventuali abusi della qualifica di operatore volontario, l'Amministrazione provvederà all'immediato ritiro del tesserini di riconoscimento all'operatore interessato e alla contestuale segnalazione al responsabile dell'Associazione per i provvedimenti del caso.

Art.11

(Attività di vigilanza)

L'Amministrazione vigila sul rispetto di quanto stabilito nella Convenzione e, a tal fine, può disporre in qualsiasi momento di effettuare visite ispettive per verificare la corretta erogazione e l'efficacia delle prestazioni previste. I risultati di tale attività devono essere comunicate tempestivamente al coordinatore dell'Associazione per l'adozione dei conseguenti provvedimenti.

Art.12

(Relazione finale)

Al termine della validità della convenzione se inferiore all'anno, i responsabili della gestione del progetto presentano al Polo una relazione congiunta sull'attività oggetto della presente convenzione.

Art.13

(Risoluzione Convenzione)

Il Polo può risolvere la presente convenzione in ogni momento, previa diffida, per provata inadempienza da parte dell'organizzazione degli impegni previsti nei precedenti articoli, senza oneri a proprio carico se non quelli derivanti dalla liquidazione delle spese sostenute dall'organizzazione stessa fino al ricevimento della diffida.

Art.14

(Durata e validità della Convenzione)

La presente Convenzione ha la validità dalla data di sottoscrizione della stessa e fino a tutto il **31.12.2017** e può essere prorogata, modificata o integrata per concorde volontà delle parti e solo dietro autorizzazione dipartimentale.

Art.15

(Esenzione imposte)

La presente convenzione, redatta in duplice originale, è esente dall'imposta di bollo e dall'imposta di registro ai sensi **dell'art.8, comma 1° della Legge 266/91.**

Il Legale Rappresentante
dell'Associazione
(Prof.ssa Emilia Ferrara)

Emilia Ferrara

Il Dirigente responsabile del Polo
(Dott.ssa Maria Musumeci)

L'UFFICIALE ROGANTE
(DOTT. ANTONIO MAIRA)